



Corte di Appello di POTENZA
Sezione lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE
TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DEL 13 GENNAIO 2022**

Il Presidente di sezione

- preso atto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della salute, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino a tutto il 31 marzo 2022;
- tenuto conto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- letto l'art. 221, commi 2-10, l. 77/20 cit.;
- visti i provvedimenti di proroga sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza;
- vista l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art. 221 l. cit., prevista dall'art. 23, comma 1, D.L. n.137/2020;
- reputato che, dalla proroga del termine fissato dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 19/2020, derivi la proroga dell'operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.
- considerato, pertanto, che dalla lettura coordinata delle norme innanzi indicate derivi che sino al 31 marzo 2022 (art. 23 co. 3 dell'art. 221 cit.) il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal "*deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può*

presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;

- rilevato che, considerata la carenza presso questi uffici giudiziari della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare al massimo il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione stabilire che anche l'udienza del **13 GENNAIO 2022** venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

DISPONE CHE

tutte le cause fissate per l'udienza del 13 GENNAIO 2022 si svolgano mediante trattazione scritta, ovverosia mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **dieci giorni** prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda casi, dell'art. 181, 309 e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.

DISPONE ANCORA

che il presente provvedimento sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Potenza che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere in uso presso l'Ordine stesso.

Potenza, 16 dicembre 2021

Il Presidente della Sezione

Roberto Spagnuolo



IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA